



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Regionale VENETO

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Verona
Via Polveriera Vecchia, 2 – 37134 Verona
Segretario Enrico BETTINI – Tel. 3474101530
Vice Ernesto MAGLIOCCHETTI - Tel. 3479536499
email: veneto@conapo.it
pec: conapo.veneto@pec.it

Verona, 7 maggio 2020

Prot. n. 14/2020

AI DIRETTORE INTERREGIONALE
VV. F. VENETO e T.A.A.
Dott. Ing. Loris MUNARO

e p.c., Ai COMANDANTI PROVINCIALI
DEI VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA,
BELLUNO, ROVIGO, VICENZA, VERONA,
PADOVA, TREVISO

E Alla SEGRETERIA GENERALE CONAPO

Oggetto: Ore straordinario – banca ore – richiesta pagamento anni pregressi .

Con nota prot.n.2577 del 23.01.2020 la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha invitato tutte le Direzioni regionali ed interregionali a compilare un modello per conoscere i fabbisogni afferenti allo straordinario degli anni pregressi – sia in termini di ore accantonate al 31.12.2018 sia per il solo anno 2019.

La scrivente O.S. CONAPO, da tempo e sfruttando tutte le vie possibili, sta chiedendo all'Amministrazione il rispetto delle norme contrattuali relativamente al diritto del personale di essere pagato per il lavoro straordinario, derivante da attività di servizio obbligatorie, autorizzate dai Dirigenti, che non possono essere svolte in orario ordinario, d'altra parte difficilmente, in un contesto con drastica carenza di organico, in cui si trova la Regione Veneto, si possono espletare tali attività in orario di servizio ordinario.

Sono numerose le vertenze poste in essere da questa O.S. su tali argomenti come ad esempio quella al Comando di Padova, che ha portato il CONAPO provinciale allo stato di agitazione del 14.03.2019.

Finalmente il C.N.VV.F. ha la possibilità di adottare un atto di giustizia verso i colleghi che, tenuti ad espletare certe attività obbligatorie come ad esempio i re-training e i mantenimenti, sono di norma obbligati al recupero delle ore prestate senza alcun pagamento. Ora ci viene concessa la possibilità di accedere a parte dei 5 milioni di euro per le ore di lavoro straordinario effettuato nelle annualità pregresse.

La scrivente O.S. CONAPO, **chiede di essere informata sui conteggi complessivi delle ore di straordinario prestate dal personale di tutti i Comandi del Veneto nel rispetto delle indicazioni date con la suddetta nota.**

Quanto richiesto al fine di tutelare il personale della Regione Veneto che in passato ha formalmente chiesto il pagamento delle ore prestate in straordinario anche ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 07.05.2008.

Certi di un celere e sicuro interessamento, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Enrico BETTINI

10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730».

All'articolo 47:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, all'articolo 1, comma 232, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, fino al 31 dicembre 2020, per i veicoli aventi particolari specifiche dimensionali già adibiti al trasporto pubblico locale nelle isole minori».

All'articolo 49:

al comma 1:

alla lettera *a*), le parole: «in viabilità» sono sostituite dalle seguenti: «sulla viabilità»;

alla lettera *b*), all'alinea, le parole: «in viabilità e trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «sulla viabilità e sui trasporti» e, alla lettera *c-quater*), la parola: «per» è soppressa;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi» sono inserite le seguenti: «e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società *benefit*,»;

b) all'articolo 95, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore *rating* di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società *benefit*, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero».

All'articolo 50:

al comma 1, lettera *b*), numero 2), dopo le parole: «anche se hanno adottato» sono inserite le seguenti: «il sistema»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole:

«e ai principi generali» sono sostituite dalle seguenti: «e ai soli principi generali» e dopo le parole: «della spesa» sono inserite le seguenti: «pubblica ad essi relativi».

Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:

«Art. 50-bis (*Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018*).

— 1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2019 e non ancora liquidati, è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il predetto anno 2019, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La spesa di cui al presente comma è così ripartita:

a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

b) 5 milioni di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 124 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

b) quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui 41,8 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera *b*) del citato comma 365 e 14,2 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera *c*) del medesimo comma».

All'articolo 51:

al comma 1, primo periodo, le parole: «afferenti ambiti» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti ad ambiti»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

alla lettera *a*), le parole: «al fine di implementarne e accelerarne la trasformazione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di completare e accelerare la trasformazione digitale della propria organizzazione»;

alla lettera *d*), le parole: «inerente la» sono sostituite dalle seguenti: «inerente alla» e le parole: «afferenti le» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alle»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobili-

